

## L'approfondimento

### Riflessi sul processo che segue se non si concilia

Il procedimento di mediazione tuttavia anche qualora non vada a buon fine ha riflessi sul processo che segue. Infatti quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice non può ottenere la ripetizione delle spese riferite al periodo successivo alla formulazione della stessa, deve rimborsare le spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, deve versare un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Il motivo è chiaro: la parte che non ha accettato la proposta ha allungato i tempi e aumentato i costi di una controversia che è finita esattamente come sarebbe finita in soli quattro mesi con la mediazione. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto ad eventuali esperti.

2-IV

Domanda presentata mediante deposito di un'istanza che deve indicare organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa

# Mediazione obbligatoria: istruzioni per l'uso

## Durata del processo non superiore a 4 mesi

La proposta di conciliazione viene comunicata alle parti per iscritto. Entro sette giorni la risposta

La nuova disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili è entrata in vigore il 20 marzo 2011 (essendo domenica, la data di effettiva entrata in vigore è stata lunedì).

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, che, nell'ipotesi di successo si conclude con la conciliazione.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Al procedimento si applica il regolamento dell'organismo di conciliazione scelto dalle parti, che può prevedere lo svolgimento della mediazione secondo modalità telematiche.

**Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede del conciliatore**



La domanda è presentata mediante il deposito di un'istanza che deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto, le ragioni della pretesa. La prima regola è la velocità. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi: all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a

cura della parte istante.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia; in caso di esito positivo forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo; altrimenti può

formulare una proposta di conciliazione; parimenti, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta concordemente.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si considera per rifiutata.

Se è raggiunto l'accordo viene redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.